


AREA 4 – AMBIENTE E TERRITORIO
Settore Amministrativo

Ufficio Attività Amministrativa
Referente pratica:
Dott.ssa Alessia Lo Duca
tel. 0332/252784

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo
indicato nel messaggio di posta elettronica certificata
con cui è trasmesso il presente documento.

Classificazione 7.4.1



Spett.^{le}
COMUNE DI GOLASECCA
21010 GOLASECCA
comune.golasecca@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: trasmissione Decreto Dirigenziale n.23/2020.


Si trasmette il Decreto Dirigenziale n. 23 del 20 febbraio 2020, avente ad oggetto "*Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Golasecca - parere*" ed il relativo allegato "A", firmati digitalmente.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
Rag. Maria Grazia Pirocca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

Allegati: 2



AREA 4 – AMBIENTE E TERRITORIO
Settore Territorio
Ufficio pianificazione e gestione del territorio - VAS

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI GOLASECCA
ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

1 PREMESSA

Il Comune di Golasecca, in data 23/12/2019, ha messo a disposizione la documentazione inerente al processo di VAS della variante al PGT¹: in particolare si tratta della redazione di un nuovo Documento di Piano in adeguamento diretto ai contenuti dell'integrazione del PTR ex lr 31/2014 art. 5 comma 3.

La Provincia è chiamata a partecipare al processo di valutazione ambientale del nuovo piano. Questa relazione illustra gli esiti dell'esame degli elaborati (Rapporto Ambientale – RA, Proposta nuovo Documento di Piano e ulteriore documentazione caricata sul SIVAS), attraverso considerazioni, sia di carattere generale, sia specifiche, rispetto agli obiettivi di sostenibilità fissati dal PTCP.

Vengono, inoltre, riportate indicazioni utili per la predisposizione della documentazione che la Variante dovrà contemplare per l'adozione e la valutazione di compatibilità col PTCP. In tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR² sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5 lr 31/14).

2 CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

2.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in osservanza delle competenze provinciali.

2.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

3 CONTENUTI DEL PIANO

3.1 Le politiche e le azioni del piano

Il nuovo PGT opera secondo i seguenti obiettivi:

- garantire la sostenibilità dei processi di sviluppo locale, promuovendo l'incremento della qualità urbana,
- assicurare la compatibilità delle azioni di piano alle previsioni degli enti sovraordinati,
- rivedere il perimetro IC in base alle nuove necessità urbane emerse,
- ridurre il consumo di suolo libero come indicato dall'integrazione del PTR e ridimensionare gli ambiti di trasformazione in base alla relativa fattibilità,
- implementare strategie di rigenerazione urbana e recupero e riqualificazione delle aree degradate o dismesse, che possano compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell'ambiente e gli aspetti socioeconomici, favorendo il riutilizzo prioritario del patrimonio edilizio esistente nel NAF attualmente sottoutilizzato o abbandonato,

¹ Approvato il 13.06.2014, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 e pubblicato sul BURL n. 48 – Serie Avvisi e Concorsi in data 26.11.2014. L'avvio del procedimento per il nuovo PGT è stata fatta con Delibera di Giunta n. 126 del 27.7.2017.

² L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della lr n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo è stata approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018 e ha acquistato efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione (comunicato regionale n. 23 del 20 febbraio 2019).

- introdurre strategie di rigenerazione urbana concentrate sul NAF attraverso ambiti prioritari di recupero, volti anche a ravvivare il tessuto commerciale dei piccoli esercizi di vicinato, che negli ultimi anni ha perso diverse categorie merceologiche;
- semplificare Norme Tecniche di Attuazione e norme del Documento di Piano e Piano dei Servizi;
- valorizzare le disposizioni del piano del paesaggio del PGT vigente e della strumentazione paesaggistica sovraordinata, integrandone le disposizioni nelle azioni di piano;
- migliorare la viabilità per risolvere le criticità evidenziate nel NAF e lungo via Battisti;
- completare la rete ecologica comunale, valorizzandone la connessione alle reti sovraordinate;
- collegare la rete della mobilità lenta comunale ai percorsi individuati dagli enti sovraordinati.

Le azioni che ne conseguono sono così sintetizzate:

Normativa

- adozione delle definizioni del Regolamento Edilizio Tipo
- revisione indici di edificabilità
- permesso di edificazione di bassi edifici a pertinenza delle abitazioni esistenti nelle zone "NUCLEI ABITATI E CASE SPARSE (IN AREE AGRICOLE)"
- possibilità di nuova edificazione in aree ricadenti in zona "PARCHI E GIARDINI E ORTI DI INTERESSE AMBIENTALE INTERNI/ESTERNI AL NAF"
- attuazione tramite Permesso di Costruire Convenzionato entro gli ambiti di trasformazione, con deposito di inquadramento generale dell'ambito³;

DdP

- revisione stime relative a popolazione insediabile e crescita demografica in base ai più recenti trend;
- revisione del perimetro IC in riduzione
- modifica degli ambiti attualmente vigenti con ridimensionamento delle previsioni, introducendo apposite aree di concentrazione volumetrica che contengano il consumo di suolo entro le aree effettivamente urbanizzabili e proponendo la possibilità di procedere per singole unità d'intervento guidate da un unico strumento d'inquadramento presentato dal primo soggetto proponente; in particolare gli ambiti di trasformazione vengono così ridisegnati:
 - conferma di P1, RT1, RT2, RT3, RT4, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8;
 - stralcio integrale di PC3, R7, R10, TA1, TA2, V1, V3;
 - cambio di destinazione d'uso di R11 da residenziale a nuovo PC2 produttivo-terziario;
- tutela degli ambiti agricoli e boschivi, riducendone il più possibile la trasformazione ai fini urbanistici;
- integrazione dei contenuti dello studio geologico e della verifica di invarianza idraulica.

PdR

- implementazione di strategie di rigenerazione urbana e recupero-riqualificazione delle aree dismesse, che si concentrino sul riutilizzo prioritario e sul recupero del patrimonio edilizio esistente nel NAF attualmente sottoutilizzato o abbandonato;
- promozione di nuovi esercizi di vicinato nelle corti del NAF che ne abbiano le caratteristiche richieste e il recupero delle aree industriali sottoutilizzate;
- completamento della rete ecologica comunale, valorizzando il ruolo strategico delle aree agricole intercluse nel TUC e la loro funzionalità eco sistemica.

PdS

- proposta di alternative viabilistiche che permettano di risolvere le criticità evidenziate nel NAF e lungo via Battisti, garantendo funzionalità e compatibilità territoriale alla rete viabilistica esistente e

³ Si sottolinea che "l'attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale. L'esecuzione del piano attuativo può avvenire per stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d'ambito, con salvezza dell'utilizzo del permesso di costruire convenzionato nei casi previsti dalla legge" (art. 12 comma 1 l.r. 12/2005 e smi).

di progetto, riducendone il più possibile le interferenze con i sistemi ad alta sensibilità ambientale, paesaggistica e sociale;

- collegamento della rete della mobilità lenta comunale ai percorsi individuati dagli enti sovraordinati;
- aggiornamento previsioni dei servizi.

4 IL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale (RA) riassume i contenuti della proposta di piano suddivisi sui filoni tematici del centro storico, del consumo di suolo, dei servizi e della rete ecologica, riporta le scelte effettuate dal DdP e descrive gli ambiti di trasformazione riproposti, facendo il punto sul carico urbanistico.

Viene dunque svolta la valutazione di coerenza esterna degli obiettivi del piano con gli strumenti di pianificazione sovraordinati, che risulta positiva, cui segue l'analisi territoriale e ambientale del contesto, in cui viene evidenziata l'estesa copertura boschiva, con la presenza di aree protette, e la verifica che le previsioni di crescita siano compatibili con le risorse ambientali disponibili. Dalla valutazione emerge che i possibili effetti negativi sulle componenti ecosistemiche, associate all'incremento di aree edificate e di popolazione sono mitigati dalla previsione inerente alla creazione di fasce tampone in corrispondenza di ambiti posti in prossimità di boschi e aree naturali.

L'analisi dei possibili effetti delle singole azioni e strategie di piano porta il RA a valutare l'assenza di possibili effetti negativi significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del PGT, e a considerare il nuovo piano come un'alternativa migliorativa rispetto alle previsioni attualmente vigenti.

La verifica della coerenza interna del DdP è effettuata attraverso un confronto tra gli obiettivi generali ivi declinati e le azioni conseguenti: l'unica incoerenza viene riscontrata nell'ampliamento della strada a servizio dell'ambito di trasformazione P1, che intercetta un corridoio della rete ecologica comunale e attraversa ambiti agricoli del PTCP. Secondo il RA gli effetti di tale progetto saranno tuttavia attenuati attuando una limitazione alla circolazione in orari esclusivamente diurni e permettendo il solo senso unico di marcia.

Il RA si conclude con la definizione del sistema di monitoraggio. Si ritiene che una valutazione ambientale veramente efficace debba necessariamente fondarsi (come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) sull'analisi degli effetti della pianificazione precedente, per continuare sulla medesima linea, se i risultati (misurati e oggettivi) sono stati raggiunti, e/o per introdurre modifiche nel caso in cui si siano riscontrate delle criticità. Il Piano di Monitoraggio è un presupposto essenziale e indispensabile alla valutazione dell'efficacia del piano, ma la tendenza che si riscontra nella pianificazione è quella di predisporre modalità di monitoraggio senza per altro effettuarlo. Anche in questo caso sarebbe stato utile se oltre alla definizione di un sistema di indicatori, gli stessi fossero stati utilizzati per verificare gli effetti del PGT nel suo periodo di attuazione.

5 CONSIDERAZIONI SULLA PROPOSTA DI PIANO

Si premette che l'adeguamento degli strumenti urbanistici all'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014⁴ deve avvenire in attuazione dei criteri stabiliti dal piano regionale, impiegando le modalità per il calcolo del fabbisogno comunale per la residenza e per le altre funzioni urbane, redigendo la Carta del

⁴ In applicazione dei principi di cui alla presente legge e alla conclusione del percorso di adeguamento dei piani di governo del territorio di cui all'articolo 5, comma 3, i comuni definiscono:

a) superficie agricola: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-pastorali;

b) superficie urbanizzata e urbanizzabile: i terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati sommando le parti del territorio su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o private della stessa natura non ancora attuate;

c) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile;

d) bilancio ecologico del suolo: la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero;

e) rigenerazione urbana: l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un'ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell'ambiente urbano;

e bis) rigenerazione territoriale: l'insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovracomunali, finalizzate alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali. (art. 1 l.r. 31/2014).

consumo di suolo comunale e attivando processi di rigenerazione urbana diffusa nel territorio di competenza. In particolare si segnalano i seguenti criteri da impiegare:

- le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri introdotti dalla l.r. 31/2014 e dall'Integrazione PTR (cap. 2.1);
- la soglia di riduzione del consumo di suolo (cap. 2.2);
- la stima dei fabbisogni (cap. 2.3);
- i criteri di qualità per l'applicazione della soglia (cap. 3);
- i criteri per la redazione della carta del consumo di suolo del PGT (cap. 4);
- i criteri per la rigenerazione territoriale e urbana (cap. 5);
- il monitoraggio del consumo di suolo (cap. 6).

Per la Provincia di Varese la soglia per il 2020 è fissata tra il 25% e il 30% degli ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente residenziale (essa è applicata anche in considerazione dei fabbisogni insediativi rilevati), e pari al 20% degli ambiti di trasformazione su suolo libero a destinazione prevalentemente per altre funzioni urbane, con riferimento al piano vigente al 2 dicembre 2014.

5.1 Stima del fabbisogno prevalentemente residenziale

In premessa si vuole sottolineare che il Documento di Piano deve determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT e, in particolare, l'effettivo fabbisogno residenziale, tenendo conto della minimizzazione del consumo di suolo.⁵ Ciò premesso, l'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 individua una metodologia (definita da analisi socio-economiche e territoriali) per la determinazione del fabbisogno abitativo che i PGT devono assumere, considerando:

- la domanda di alloggi residenziali prevedibile per l'arco temporale considerato in connessione ai trend demografici, in particolare riferiti al numero di famiglie;
- gli aspetti quantitativi e qualitativi dello stock edilizio esistente e previsto, cui si associano poi le relative strutture di servizi, valutando anche la quota in attuazione e quella che invece sarà necessario sostituire o riqualificare poiché non rispondente alle esigenze e la quantità fisiologica da "accantonare" per consentire al mercato immobiliare la necessaria "fluidità".

Si tratta, quindi, di valutare l'entità del fabbisogno di abitazioni relativo alla popolazione attuale e stimabile per il futuro e confrontarla con lo stock di offerta disponibile, comprensiva dell'offerta potenziale derivante dall'attuazione degli strumenti urbanistici in vigore. Nello specifico il fabbisogno primario teorico deve risultare come somma tra fabbisogno arretrato (o deficit abitativo) e fabbisogno aggiuntivo, ottenuta sottraendo al numero di famiglie residenti e nuove famiglie attese il numero di alloggi esistenti, comprensivi di quelli potenzialmente in corso di costruzione (derivanti dai permessi di costruire rilasciati o riferiti a piani attuativi già approvati e convenzionati) e depurati di quelli che necessitano di riqualificazione e/o sostituzione, per adeguamenti igienico-sanitari o per la loro vetustà.

Al fabbisogno abitativo primario va poi aggiunto il fabbisogno secondario generato dal confronto tra domanda e offerta di abitazioni da adibire a usi diversi dalla residenza prevalente.

Le analisi svolte al capitolo 2.1 della relazione del DdP evidenziano un incremento demografico annuo dello 0,42% nell'ultimo ventennio, a fronte di un patrimonio abitativo che ha visto un incremento tra il 2006 e il 2009 e che oggi conta un 10% di abitazioni non occupate, di cui una parte utilizzate come seconda casa. Non vengono però forniti dati riferiti al patrimonio immobiliare disponibile né in termini quantitativi né in termini qualitativi.

Il PGT illustra un modello di proiezione per coorti di sopravvivenza che sottolinea il trend decrescente della popolazione residente (-0,29% annuo al 2033), dovuta al graduale invecchiamento dei cittadini residenti, che però non tiene conto del saldo migratorio, mentre la proiezione della popolazione con una regressione lineare o un metodo polinomiale, basata sui dati ISTAT, mostra risultati che porterebbero la popolazione a livelli di crescita stimati tra lo 0,22% e lo 0,50% annuo. Lo studio effettuato non assume quindi una decisione su quale proiezione assumere.

Lo scenario demografico considerato al capitolo 3.3 evidenzia un ulteriore dato, relativo alle famiglie, indicando come 2,17 la media di occupanti per alloggio, destinata a decrescere fino a 2, con una superficie abitabile occupata di circa 60 mq per residente. Ciò premesso il PGT ipotizza una crescita demografica di circa

⁵ Art. 8 comma 2 let. b), l.r. 12/2005.

300 nuovi abitanti⁶ al 2033, pari ad un fabbisogno di 18.000 mq di superficie residenziale, senza che venga espressa una spiegazione che sostenga lo scostamento di tale previsione dalle proiezioni svolte al capitolo precedente, né fornendo ulteriori dati da altre fonti che possano supportarla.

Il comune di Golasecca contava 2.699 abitanti al 31 dicembre 2018 con 1.208 famiglie (fonte demo.istat) e i dati Istat degli ultimi vent'anni (2001-2018) mostrano una crescita complessiva del 8,61% pari allo 0,45% annuo. Una recente ricerca del CRESME sostiene che, nell'ipotesi di più alta crescita prevedibile, stimata per l'ATO del Sempione e Ovest Milanese, la crescita delle famiglie non supera il 6% su base ventennale. In questo scenario le famiglie di Golasecca salirebbero di 72 unità al 2036, la metà di quanto previsto dallo scenario demografico di piano. Appare quindi evidente che le previsioni di crescita del nuovo PGT, pur riducendo quelle del piano vigente, non si fondano su uno scenario plausibile.

A pagina 52 si legge che *la capacità insediativa presunta (cioè l'offerta disponibile) derivante dagli interventi previsti, tenendo conto dell'incidenza delle funzioni non residenziali assimilabili e della quota di abitazioni non occupate, oppure utilizzate da non residenti, ammonta ad 385 abitanti aggiuntivi, per il periodo assunto come orizzonte per gli effetti del DDP (5 anni)*. Tale quota viene raggiunta dalla realizzazione degli ambiti di trasformazione, ma ad essa si deve aggiungere: un'offerta per 35 nuovi abitanti teorici derivante dagli *'interventi singoli'* del PdR, l'offerta derivata dagli interventi di rigenerazione urbana e dagli ampliamenti ammessi, l'offerta di alloggi residenziali pubblici attualmente vuoti. Il carico insediativo del piano raggiunge quindi una quota stimata intorno ai 750 nuovi abitanti teorici.

Stante quanto già evidenziato rispetto alla determinazione della domanda, l'offerta di piano risulta sovrastimata e non correlata all'effettivo fabbisogno previsto (a sua volta calcolato in eccesso).

Si ricorda che le previsioni di sviluppo devono assumere il carattere di sostenibilità, privilegiando le azioni di recupero del tessuto urbano consolidato e di rigenerazione, minimizzando o riducendo il consumo di suolo attraverso l'uso ottimale delle risorse territoriali a disposizione, in linea con la politica di riduzione del consumo di suolo delineata dalla l.r. 31/2014. Si ritiene quindi necessario che la documentazione venga integrata con maggiori informazioni circa il patrimonio edilizio esistente e lo stato di conservazione e in generale l'offerta non afferente al DdP. In assenza di tali informazioni si è portati a ritenere che sia necessario ripensare gli ambiti di trasformazione a destinazione residenziale su suolo libero riproposti dal piano, poiché tali previsioni non risultano coerenti ai fini dell'adeguamento con il PTR, né interamente sostenibili.

5.2 Consumo di suolo, agricoltura e boschi

Il nuovo DdP ripropone gli ambiti di trasformazione già previsti dal PGT vigente, ad eccezione degli ambiti destinati a servizi e a verde V1 e V3 (ridefiniti come *aree libere esterne al NAF*), degli ambiti turistico ricettivi TA1 e TA2, degli ambiti residenziali R7 (ricondotto in *ambiti non soggetti a trasformazione*) e R10 (*aree libere esterne al NAF*) e dell'ambito produttivo PC3, ricondotto a destinazione agricola. L'ambito residenziale R11 viene invece ridestinato a funzioni produttive e terziarie.

Ai fini della definizione della soglia di comunale di consumo di suolo⁷, il DdP dovrà calcolare il rapporto percentuale tra la somma della superficie comunale urbanizzata e urbanizzabile e la superficie comunale. Tali superfici trovano rappresentazione nella Carta del consumo di suolo, redatta secondo le definizioni e i criteri definiti dal PTR: la carta dovrà essere redatta riportando lo stato di fatto dei suoli e le previsioni del PGT alla data del 02.12.2014, suddividendo l'intero territorio comunale nelle tre categorie di superficie urbanizzata, superficie urbanizzabile e superficie agricola o naturale⁸.

Ai fini dell'applicazione della soglia di riduzione del consumo di suolo, tale carta dovrà inoltre essere comparata ad una seconda versione, riferita al nuovo piano e allo stato di fatto attuale delle previsioni nel frattempo realizzate. Tale confronto renderà evidenti sia il consumo di suolo effettuato dal 2014 ad oggi, sia il bilancio ecologico dei suoli, sia le riduzioni previste.

Al fine di chiarire le modalità con cui dovranno essere considerate le aree in riduzione si sottolinea che:

- le aree oggetto di riduzione devono essere state urbanizzabili (cioè prive di vincoli che ne limitassero l'edificazione) alla data del 02.12.2014 e contenute nel perimetro degli ambiti di trasformazione su suolo libero; in base a quanto previsto dai criteri del PTR non sono da

⁶ Pari a +0,86% annuo, 150 nuove famiglie.

⁷ Il DdP quantifica il grado di intervenuto consumo di suolo sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTR e definisce la soglia comunale di consumo del suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT (Art. 8 comma 2 let. b ter) ex l.r. 12/2005).

⁸ Il PdR individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del consumo di suolo, redatta in base ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b bis), numero 5), la superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, contaminate, soggette a interventi di bonifica ambientale e bonificate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana (Art. 10 comma 1 let. e bis) ex l.r. 12/2005).

considerarsi superficie urbanizzabile nemmeno i parchi interni agli ambiti di trasformazione maggiori di 2.500 mq;

- le stesse dovranno essere ricondotte dal nuovo PGT a superficie agricola o naturale, non urbanizzabile, venendo quindi completamente stralciate dal perimetro degli ambiti di trasformazione⁹;
- le aree oggetto di riduzione dovranno essere il prodotto di una scelta significativa, svolta in relazione alla qualità ambientale ed agricola dei terreni da mettere in gioco.

Ulteriori risparmi di consumo di suolo non rispondenti ai parametri suddetti sono ovviamente significativi a livello di scelte pianificatorie e devono caratterizzare la filosofia di un piano che si pone l'obiettivo di "recuperare terreno" e ripensare le proprie modalità di sviluppo, ma a livello normativo non possono venire quantificate per soddisfare la riduzione richiesta per l'adeguamento alla l.r. 31/2014. Le riduzioni, o nuove previsioni su aree agricole, riguardanti il complesso delle previsioni del nuovo PGT (con esclusione degli Ambiti di Trasformazione) dovranno essere, comunque, verificate e quantificate al fine di dimostrare un Bilancio Ecologico dei Suoli inferiore o pari a zero. Si porta ad esempio l'area agricola su via Puccini (fig. 1) che nella proposta di piano viene destinata a *Ville con parco con possibilità di nuova edificazione complementare nel parco* e che, pertanto, entra nel BES come nuovo consumo di suolo.




Fig. 1: a sinistra PGT vigente (tav. PR02), a destra nuovo PGT (tav. PR_01)

Alla luce di quanto esposto, al momento il nuovo PGT presentato non risponde ai criteri stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione regionale per potersi configurare come un piano di adeguamento, in quanto non soddisfa la soglia di riduzione per gli ambiti di trasformazione residenziali, soddisfatta invece per gli ambiti di trasformazione destinati ad altre funzioni.

Considerando infatti la sostenibilità ambientale del piano, si valutano positivamente le scelte di stralciare le previsioni, su ambiti agricoli provinciali, V1 e V3 e soprattutto l'ambito APC3, già ritenuto critico in fase di valutazione del PGT vigente. La riproposizione delle altre previsioni in ambito di trasformazione, invece, potrebbe risultare meno sostenibile per quanto riguarda l'ambito PC2 (ex R11), su ambito agricolo provinciale, sebbene risulti intercluso e non condotto.

Di contro, la viabilità in previsione a supporto dell'ambito produttivo P1 in via Battisti (alternativa 2 in figura 2) non risulta coerente con tutto l'impianto del piano. Il nuovo tracciato va a frammentare un ampio terreno agricolo, individuato anche dal PTCP, e sembra, in parte, peggiorativo rispetto a quello presente nel PGT vigente, mentre l'alternativa a maggiore sostenibilità ambientale proposta dal RA, ovvero l'alternativa 3, presentando problemi di pendenze non sembra realizzabile.

Stante le necessità espresse in relazione ai problemi viabilistici del comune, si invita a valutare una ipotesi alternativa che potrebbe considerare il tratto ovest-est individuato dall'alternativa 1 fino al tratto sud-ovest previsto dall'alternativa 2, evitando così anche l'innesto su via Battisti in zona extra IC.

⁹ Definizione di soglia di riduzione del consumo di suolo: è calcolata come valore percentuale di riduzione delle superfici territoriali urbanizzabili interessate dagli Ambiti di trasformazione su suolo libero del PGT vigente al 2 dicembre 2014 da ricondurre a superficie agricola o naturale (Criteri PTR cap. 2.1)

La valutazione delle alternative dovrebbe, inoltre, verificare il consumo di suolo delle stesse, assicurando un Bilancio Ecologico dei Suoli non superiore a zero e proporre le opere di mitigazione necessarie perché venga garantita la scelta dello scenario più sostenibile. Si suggerisce pertanto, di indicare più ipotesi di tracciato nel PGT, specificando che la realizzazione dell'opera dovrà configurarsi come variante al Piano dei Servizi da assoggettare a specifica Verifica di assoggettabilità a VAS.



Fig. 2

Per quanto riguarda la normativa relativa alle aree agricole, si chiede di specificare più dettagliatamente la differenza di disciplina tra le aree agricole di cui all'art.15, in particolare tra le aree relative al punto 15.2 (aree ad uso agricolo interne IC) e quelle al punto 15.6 (aree libere esterne al NAF e interne IC) da correlare alle norme definite per la REC.

5.3 Aree della rigenerazione

Per quanto riguarda le aree di rigenerazione urbana, si evidenzia che i criteri del PTR definiscono esplicitamente le aree della rigenerazione, individuate sulla Carta del consumo di suolo, come le aree su "superficie urbanizzata" o su "superficie urbanizzabile" o su "superficie agricola o naturale" che presentano una, o più delle seguenti caratteristiche:

- aree non residenziali, ovvero già utilizzate da attività economiche, interessate da fenomeni di dismissione/abbandono, totale o prevalente, tali da comportare pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico;
- aree residenziali interessate da fenomeni di dismissione/abbandono totale o prevalente tali da comportare pericolo per la sicurezza urbana e sociale, ovvero degrado ambientale e urbanistico;
- singoli edifici di dimensioni rilevanti rispetto ai fabbisogni locali o interi complessi edilizi urbani o rurali non utilizzati in via non transitoria;
- siti potenzialmente contaminati e siti contaminati, ai sensi del comma 1 lettere d) ed e) dell'art. 240 del D. Lgs 152/06;
- aree esterne o ai margini del TUC/centro abitato abbandonate o usate impropriamente (tra le quali cave cessate non recuperate, aree residuali di infrastrutture, aree ad usi impropri rispetto ai vincoli di parco o altri vincoli di natura ambientale e paesistica, ecc.);
- altre aree ritenute rilevanti, ai fini della rigenerazione, da parte del Comune;
- gli ambiti di trasformazione che interessano le aree degradate da riqualificare.

La rigenerazione urbana è definita come "l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un'ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell'ambiente urbano"¹⁰

¹⁰ Ex art. 2 c.1 della l.r. 31/14 così come modificata dalla recente l.r. 18/19 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali"

Tali aree devono avere principalmente lo scopo di ridurre il consumo di suolo e la riqualificazione del territorio e devono essere classificate, ai fini della loro rigenerazione, anche mediante il supporto di puntuali valutazioni di carattere tecnico ed economico.

In materia di rigenerazione urbana si sottolinea, inoltre, che Regione Lombardia ha approvato la nuova legge lr 18 del 26.11.2019 *"Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali"*. Le modifiche alla lr 12/2005 comprendono sia la messa a sistema delle disposizioni relative alla rigenerazione urbana, in raccordo con la lr 31/2014, sia il riallineamento alle norme statali in materia di edilizia. Vengono poi previste una serie di disposizioni per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, in parte direttamente attuative ed in parte subordinate a successivi adempimenti regionali e comunali, tra questi ultimi si richiamano:

- individuazione con delibera di Consiglio Comunale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della lr 18/2019 degli ambiti di rigenerazione, per i quali i comuni possono prevedere azioni di semplificazione dei procedimenti, incentivazione, usi temporanei e sviluppo di studi di fattibilità;
- deliberazione comunale di individuazione degli ambiti di esclusione dall'applicazione della disciplina per il recupero dei piani terra da assumere entro il 30/06/2020;
- individuazione nel documento di piano delle attività produttive e logistiche, da localizzare prioritariamente negli ambiti di rigenerazione.

È opportuno, quindi, che la proposta di piano verifichi puntualmente le previsioni riguardanti le politiche di riuso, recupero e rigenerazione alla luce dei contenuti e degli adempimenti previsti dalla lr 18/19, distinguendo l'individuazione degli ambiti della rigenerazione ai sensi dell'art. 8, c. 2 lett. e quinquies) della lr 12/2005, sui quali si applicano le riduzioni di cui all'art. 43 nuovo comma 2 quater della medesima legge, dalle aree sottoutilizzate entro le quali promuovere politiche specifiche di riuso e recupero urbano.

6 PARERI PERVENUTI DAL GRUPPO DI LAVORO

6.1 Paesaggio

Gli obiettivi e le strategie di piano risultano condivisibili ai fini della valutazione sul paesaggio e positiva è da considerare l'attenzione sugli insediamenti rurali dismessi.

Ai fini della valutazione sul paesaggio, e sugli argomenti riferiti art. 65-68 del PTCP, in base alla documentazione presentata, per gli aspetti di competenza, le previsioni della variante, in generale, risultano compatibili, e le modifiche introdotte non incidono negativamente per gli aspetti riguardanti il paesaggio

6.2 Rete ecologica

Inquadramento territoriale

Il sistema ambientale del Comune di Golasecca ricade integralmente nel Parco Lombardo della Valle del Ticino e racchiude elementi di primaria importanza per quanto riguarda la connessione ecologica e rete natura 2000. In particolare il territorio comunale (fig. 3) è interessato dalla presenza di:

- Siti appartenenti alla "Rete Natura 2000": la zona speciale di conservazione (ZSC) "Brughiera del Vigano" (cfr. Direttiva "Habitat" 92/43/CE), la zona di protezione speciale (ZPS) "Boschi del Ticino", (cfr. "Direttiva "Uccelli" 09/147/CE, ex 79/409/CE);
- Rete Ecologica del Parco Lombardo Valle del Ticino;
- Rete ecologica Campo dei Fiori-Ticino (porzione nord);
- Rete Ecologica Provinciale (REP): Golasecca rientra nell'area critica n. 8, che si interpone tra la zona dei laghi e l'aeroporto intercontinentale di Malpensa. Per tale area il PTCP prevede come necessaria la realizzazione di interventi sistemici per il miglioramento delle aree boscate. Le altre aree presenti sono individuate come fascia tampone, corridoio ecologico, area di completamento e core area di primo livello;
- Rete Ecologica Regionale (RER): il territorio è ricompreso integralmente in un elemento primario della RER e intercetta un corridoio regionale primario a bassa antropizzazione (sud)




Fig. 3

Rete Ecologica Comunale

Il Piano propone un disegno di Rete Ecologica Comunale (REC) che si integra in linea di massima con le previsioni di piano, si raccorda in modo coerente con gli schemi di rete a varia scala (Rete ecologica regionale, Rete Ecologica Provinciale, Rete Ecologica del Parco Valle del Ticino, Rete ecologica Campo dei Fiori-Ticino) e scongiura la saldatura dell'edificato, salvaguardando fasce di riconnessione e riqualificazione ecologica che attraversano il centro urbano e individuando una direttrice di congiunzione tra le aree seminaturali poste a sud con quelle di nord est. La connessione delle unità ambientali interne all'edificato, definite dal PGT "aree ecologiche da mantenere e consolidare" viene garantita dai "corridoi ecologici" locali e rafforzata dall'incremento della dotazione di aree libere a verde, che il PGT si impegna a mantenere allo stato naturale (NTA del PdR Aree libere esterne al NAF e interne al perimetro IC – art. 15)

L'elaborato cartografico (DP_02c, fig. 4) individua il sistema ambientale comunale, riportando gli elementi di valenza ecologica riconosciuti a scala locale e solo alcune unità funzionali dei progetti di rete a scala sovra comunale: REP, RER, Rete Ecologica del Parco Valle del Ticino. Per una migliore organizzazione delle informazioni in materia, si ritiene opportuno integrare la tavola includendo la rete ecologica Campo dei Fiori-Ticino del (CMF-T), il perimetro dei siti natura 2000, correttamente indicati in altre tavole del PGT, il varco alla deframmentazione della RER e il corridoio ecologico principale della Rete ecologica del Parco Lombardo Valle del Ticino, che attraversa la porzione est del territorio comunale.

Inoltre, affinché la REC non si riduca ad un mero esercizio cartografico, il PGT dovrà prevedere una normativa specifica afferente al Piano dei Servizi e/o al Piano delle Regole per la regolamentazione in dettaglio delle attività antropiche nelle aree di rete ecologica. L'articolato normativo dovrà in particolare disciplinare le aree agricole ricadenti nei corridoi di connessione, che possono dare origine ad attività fortemente limitanti la funzione ecologica (es. costruzione di serre, capannoni per il ricovero materiali, residenze per l'imprenditore agricolo, recinzioni, deposito materiali, ecc..) e tradurre in norma gli indirizzi di conservazione rispetto alle aree a verde di supporto alla REC (pag. 29 del DdP).



Fig. 4 estratto Tavola DP_02c.

Ambiti di Trasformazione

Il DdP conferma alcuni ambiti di trasformazione del PGT vigente senza aggiungerne di nuovi, completando così l'urbanizzazione nelle aree già intercluse o compromesse e favorendo la densificazione del sistema costruito, prima di creare nuove frange di edificazione. Rispetto al PGT 2014, sono stati stralciati alcuni ambiti per una maggiore coerenza con la riduzione del consumo di suolo e con gli obiettivi di riqualificazione delle aree poste ai margini dell'urbanizzato perseguiti dal piano. Al fine di potenziare la funzionalità ecosistemica a scala locale e sovracomunale non è stato confermato l'ambito PC 3, che consolida l'area buffer della REP, e l'ambito V3 per l'ampliamento del campo sportivo che ricade all'interno del perimetro della ZSC della "Brughiera del Vigano" e in un corridoio ecologico principale della Rete Ecologica del Parco Valle del Ticino. Inoltre le aree libere presenti su Via Vittorio Veneto, afferenti agli ex gli ambiti di trasformazione a previsione turistico-alberghiera TA1 e TA2, e l'ex ambito a verde V1 sono state restituite al sistema naturale comunale e incluse nel progetto di rete ecologica locale, garantendo la continuità ecologica tra il TUC e le aree periurbane in direzione sud e nord.

L'unica sovrapposizione delle previsioni di piano con il progetto di REC è rappresentata dal tracciato della strada a servizio dell'ambito di trasformazione P1 che interferisce con le "aree ecologiche da mantenere e consolidare", interrompendo la continuità di un ambito naturale che rafforza la funzionalità dei progetti di rete ecologica all'interno di un comparto con caratteristiche di seminaturalità. Come già riportato al paragrafo 5.2, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla nuova direttrice di traffico veicolare, si ritiene opportuno valutare la sostenibilità di differenti alternative in sede di successiva e specifica variante.

Perimetro IC

Il piano prevede una revisione del perimetro di Iniziativa Comunale che rivaluta le scelte fatte con i precedenti strumenti urbanistici, in coerenza con il riconoscimento della funzionalità ecosistemica delle aree agricole intercluse, al fine di riqualificare i margini urbani e completare l'urbanizzazione nelle aree degli ambiti già consolidati, prima di creare nuove linee di espansione all'esterno del sistema edificato.

Nel dettaglio il consolidamento di detto confine prevede la cessione al Parco di zone ad elevata naturalità (es. le formazioni boschive in aderenza al parco naturale in zona Lazzaretto e le aree a vocazione agricolo-boschiva afferenti all'ex PC 3) e l'inserimento in IC di zone già urbanizzate da tempo (es. il parcheggio di piazza San Michele ed aree di pertinenza di insediamenti residenziali nel settore sud ovest).

Per quanto di competenza, si ritiene che le scelte operate dall'Amministrazione siano coerenti rispetto alla tutela del sistema ambientale comunale e si demanda al Parco la valutazione della conformità delle modifiche al perimetro IC al PTC.

Valutazione di Incidenza

Per la valutazione relativa alle interferenze delle previsioni della variante sui siti natura 2000 e sulla Rete CMF-T, si demanda alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR n. 7/14106 e s.m.i., rilasciata da Provincia di Varese su parere del Parco Lombardo Valle del Ticino in qualità di Ente Gestore dei siti natura 2000 ricadenti nel territorio comunale.

6.3 Viabilità

Con riferimento alla documentazione relativa alla VAS del Nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Golasecca si esprimono le seguenti considerazioni. Il territorio del Comune è attraversato dalla SP 27, strada classificata di 4° livello dal PTCP (fig. 5). La proposta di Documento di Piano prevede aree di trasformazione collocate lungo la SP 27 o nelle immediate vicinanze, di cui alcune con destinazione ammessa anche commerciale. Si segnala che è indirizzo generale della Provincia di Varese, secondo i contenuti della Delibera di Giunta provinciale PV n.140 del 16 aprile 2013, limitare l'autorizzazione di nuovi accessi sulle strade provinciali, con i conseguenti riflessi rispetto alle previsioni urbanistiche proposte in adiacenza alla rete provinciale.

In particolare l'area PC2, con destinazione d'uso commerciale - media struttura di vendita (superficie commerciale 600 m²), potrebbe incidere localmente sulla viabilità principale: nelle fasi successive della pianificazione la documentazione proposta deve essere integrata con uno studio degli effetti indotti dalla variante sul traffico, utilizzando per le strutture di vendita i coefficienti indicati dal punto 5 dell'allegato 1 della DGR 20 dicembre 2013 - n. X/1193 e verificando la capacità delle intersezioni a rotatoria esistenti lungo la rete stradale individuata dal PTCP.

I Comuni, secondo quanto indicato nel PTCP, hanno l'onere di garantire la funzionalità della rete, attraverso il controllo dell'urbanizzazione del territorio, disciplinando la localizzazione degli insediamenti commerciali, servizi comunali o sovracomunali, aree residenziali o produttive, al fine di garantire la miglior combinazione possibile tra accessibilità ai servizi e percorribilità delle strade, valutando, quindi, anche se l'incremento dei veicoli sulla rete possa provocare interferenze potenzialmente pericolose, ad esempio nelle zone di intersezione e nei punti di attraversamento pedonale.




Fig. 5

Il nuovo piano propone anche due tracciati stradali, in parte in adeguamento di strade esistenti. L'inserimento negli strumenti di pianificazione di interventi infrastrutturali, in assenza di una preventiva verifica della coerenza del progetto con le norme tecniche, costituirà elemento di difficoltà nella fase successiva della progettazione stessa che sarebbe difforme dagli strumenti di pianificazione adottati. Si consiglia, in assenza di progetto verificato, di adottare una simbologia, che non preveda elementi che ne definiscano esattamente la geometria. Si ricorda che la progettazione dovrà essere effettuata secondo quanto richiesto dalla normativa regionale vigente, approvata con DGR del 27 settembre 2006 N. 8/3219.

6.4 Componente geologica

Analizzata la documentazione a disposizione, nello specifico la relazione geologica, le norme geologiche di piano e le tavole allegate, si rileva quanto segue:

- nel documento denominato "Norme di Piano" All. 11, nelle pagine 19 e 20 agli artt. 13 e 14 riferiti alla classe di fattibilità **IV**, vi è una probabile inversione rispetto a quanto riportato a pag. 153 della Relazione geologica, ed alle relative tavole "Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano" *Allegato 10a* ed *Allegato 10b* sempre riferite alla stessa classe IV;
- dal confronto della *Carta della dinamica geomorfologica "Allegato 2"* con le tavole della fattibilità geologica *"Allegato 10a"* e *"Allegato 10b"* in proposta, con le relative carte della fattibilità geologica del PGT vigente datate 2014 (*Allegato 11a e 11b*) risulta eliminata la sottoclasse **III** e "Aree interessate da rimaneggiamento antropico", di cui si consiglia il ripristino;
- sempre dallo stesso confronto, nella tavola *"Allegato 10b"* si suggerisce:
 - di inserire nella sottoclasse **IVb** anche la zona di conoide allagabile dei tre corsi d'acqua privi di recapito finale presenti nella zona sud-ovest del territorio (fig. 6);




Fig. 6

- di introdurre una nuova eventuale sottoclasse per le due situazioni nella parte a sud-ovest, evidenziate in verde nella figura 7, oppure, se non si volesse differenziare le stesse, di inglobarle nella sottoclasse **IVb**




Fig. 7

Inoltre si ritiene opportuno che lo Studio geologico, all'interno di relazione e norme, faccia riferimento alla DGR n. X/6738 del 19.06.2017 "Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico [...]".

6.5 Recapito dei reflui

Con riferimento alla documentazione inviata relativamente alla variante del PGT del comune di Golasecca, si fanno presenti le seguenti osservazioni: il territorio del comune di Golasecca ricade all'interno dell'agglomerato AG01207701, servito da due impianti:

- DP01207701_Bizzorra, che ha potenzialità massima di trattamento 1.000 AE e 991 AE trattati;
- DP01207701_Presualdo, che ha potenzialità massima di trattamento 3.500 AE e 2.637 AE trattati.

La variante di PGT prevede un incremento di 750 abitanti, carico sostenibile dalle potenzialità residue dei due depuratori. Gran parte delle aree di trasformazione ricade all'interno dell'agglomerato, si segnala tuttavia che le aree TA1 e R6 risultano parzialmente fuori dall'agglomerato, mentre le aree PC3 e R5 risultano esserne completamente all'esterno. Pertanto si invita il Comune di Golasecca a condividere con l'Ufficio d'Ambito eventuali richieste di modifica dell'agglomerato stesso (in termini di perimetrazione); in particolare, si dovrà discutere l'inclusione delle aree sopra citate.

A tal proposito si evidenzia che qualsiasi modifica degli agglomerati deve essere approvata dal CdA dell'Ufficio d'Ambito di Varese, dalla Conferenza dei Comuni e, in ultima istanza, dal Consiglio Provinciale.

Valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo RR 6/2019;
- qualora ve ne fosse presenza, per gli scarichi industriali e di prima pioggia dovrà essere attivata la procedura di AUA;
- tutti gli interventi di nuova edificazione dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica RR n.7/2017 aggiornato con RR n.8/2019.

7 ALTRI TEMI

Si segnala, che le aree di rispetto cimiteriale sono inedificabili ex lege (art. 338, R.D. 1265/1934, "Testo unico delle leggi sanitarie"). Tale limitazione legale della proprietà ha carattere assoluto; da ciò deriva impossibilità di assegnare un indice virtuale ad aree che non partecipano alla trasformazione urbanistica, come espressamente previsto dall'articolo 11, comma 2, LR 12/2005 e ribadito dalla recente giurisprudenza Tar Lombardia, Milano, sez. II, 5291/2009; Cass. Civ., sez. I, 18859/2011; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 123/2012).

In merito alla successiva valutazione/verifica di compatibilità con il PTCP, si ricorda che è operativa area web provinciale denominata "Valutazione di Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento provinciale" (<http://www.provincia.va.it/ptcp>), dove è necessario caricare la documentazione informatica oggetto di valutazione. L'accesso all'area web - parte riservata - è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all'ottenimento delle credenziali di accesso all'applicativo.


ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Alla luce di alcune criticità emerse nella proposta del nuovo documento di piano del PGT, riferite principalmente alla definizione degli obiettivi quantitativi di piano e all'attuazione delle politiche regionali di gestione del consumo di suolo, si ritiene che gli obiettivi illustrati dal piano non trovino piena coerenza nelle scelte effettuate, che necessitano, quindi, di opportuna revisione per garantire la piena sostenibilità ambientale.

Varese, 19.02.2020

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Arch. Nadia Quadrelli



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Lorenza Toson





Il Responsabile del Settore Territorio, Dott.ssa Lorenza Toson, attesta ai sensi dell'art. 23-ter, "Documenti amministrativi informatici" D.Lgs. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" che la presente copia informatica, che consta di 14 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale analogico.

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

**AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO
SETTORE TERRITORIO****DECRETO N. 23 DEL 20/02/2020****OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GOLASECCA - PARERE.****IL RESPONSABILE DI SETTORE****VISTI:**

la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
il D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
la Legge 56/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
la L.R. 12/2005, "Legge per il governo del territorio";

RICHIAMATI:

il Decreto presidenziale n. 1 dell'8.1.2020 di conferma attribuzioni incarichi dirigenziali;
i Decreti dirigenziali nn.127 e 135 del 27.5.2019 di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa all'interno dell'Area 4 - Ambiente e Territorio;
il Decreto dirigenziale n. 223 del 30.10.2019 di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali Area 4 - Ambiente e Territorio ed il Decreto dirigenziale n. 279 del 30.12.2019 di proroga dei termini di validità del richiamato decreto n. 223/2019 sino al 31.3.2020;
gli articoli 25, "Criteri generali in materia di organizzazione" e 26 "Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale" dello Statuto vigente;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31.12.2019 al 31.3.2020;

DATO ATTO che la Provincia di Varese si trova in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che nel "Documento Unico di Programmazione 2019-2021", approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale del 10.5.2019, n. 19, ed aggiornato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 30.7.2019 viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico 1.1 inerente alla "Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale" provinciale e l'obiettivo operativo 1.1.1. "Pianificazione territoriale e urbanistica";

VISTE:

la deliberazione del Consiglio Provinciale del 10.5.2019, n. 20 inerente all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021;
la deliberazione presidenziale del 28.5.2019 n. 81 di approvazione del PEG e del Piano delle performance-Piano degli obiettivi 2019-2021;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, "Valutazione ambientale dei piani", L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: *"Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi"*;
- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: *"sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi"*;
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: *"le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)"*;
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014, detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971", approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u", riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/ verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dall'Area 4 - Ambiente e Territorio, Settore Territorio, supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto "Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio") - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento", già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

VISTA la comunicazione del Comune di Golasecca, acquisita al protocollo in data 24.12.2019, n. 57486 avente ad oggetto "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Golasecca. Convocazione seconda conferenza (conclusiva) di verifica e valutazione del procedimento di VAS del PGT", che convoca la citata conferenza per il 24.2.2020;

PRESO ATTO che il Comune di Golasecca ha approvato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale del 13.6.2014 n. 19 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 26.11.2014; inoltre l'Amministrazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 7.3.2019 ha prorogato la validità del Documento di Piano;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale "SIVAS" (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 21.2.2020 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale P.V. n. 140 del 16.04.2013 inerente agli ambiti di applicazione della deroga di cui all'art. 45 del D.P.R. 495/1992;

CONSIDERATO inoltre che, al fine della salvaguardia della sicurezza e fluidità della circolazione, è opportuno limitare l'autorizzazione di nuovi accessi sulle strade provinciali;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 9.1.2020 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 19.2.2019 (Allegato "A"), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del Nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Golasecca;

DATO ATTO che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il PTCP e in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5, comma 4, L.R. 31/2014);

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 19.2.2020 (allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del Nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Golasecca;
2. DI RILEVARE alcune criticità emerse nella proposta del nuovo documento di piano del PGT, riferite principalmente alla definizione degli obiettivi quantitativi di piano e all'attuazione delle politiche regionali di riduzione del consumo di suolo, come espresse nell'allegato parere tecnico;
3. DI RITENERE che gli obiettivi illustrati dal piano non trovino piena coerenza nelle azioni e nelle scelte effettuate, che necessitano, quindi, di opportuna revisione per garantire la piena sostenibilità ambientale;
4. DI EVIDENZIARE inoltre all'Amministrazione comunale che è indirizzo generale della Provincia limitare l'autorizzazione di nuovi accessi sulle strade di competenza provinciale, con i conseguenti riflessi rispetto alle trasformazioni urbanistiche previste lungo dette strade;
5. DI SEGNALARE che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il PTCP e in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5, comma 4, L.R. 31/2014);
6. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
7. DI SEGNALARE, in merito alla successiva valutazione/verifica di compatibilità con il PTCP, che - come comunicato con ns. nota del 17.2.2014, protocollo n. 17968 e con successiva del 5.2.2019, protocollo n. 6188 - consultabili al seguente indirizzo <http://www.provincia.va.it/code/11566/Valutazione-di-compatibilita-PTCP> - dal 1° aprile 2014 è operativa l'area web provinciale denominata "Valutazione di Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale" (<http://www.provincia.va.it/ptcp>), dove è necessario caricare la documentazione informatica oggetto di

valutazione. L'accesso all'area web è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all'ottenimento delle credenziali di accesso all'applicativo;

8. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Golasecca;

9. DI DARE ATTO che:

è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 21.2.2020 (conferenza di verifica 24.2.2020);

che il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Pianificazione e governo del territorio" ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013 (in formato aperto) ed in elenco nella sezione "Provvedimenti", ex art. 23 del citato decreto;

quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Dott. Lorenza Toson.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
DELEGATO
TOSON LORENZA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

n. 1 allegato

Comune di Golasecca

Da: istituzionale@pec.provincia.va.it
Inviato: giovedì 20 febbraio 2020 14:15
A: comune.golasecca@pec.regione.lombardia.it
Oggetto: (Rif: 2020/8105 PROT) TRASMISSIONE DECRETO DIRIGENZIALE N.23/2020.
Allegati: Allegato_A_ Comune di Golasecca.pdf.p7m; cc_Golasecca .pdf.p7m; DET_DECP_23_2020.pdf.p7m; SEGNATURA.XML

